



Bruxelles, 15.6.2015
COM(2015) 296 final

2015/0132 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare
il Fondo europeo di sviluppo nel 2015, compresa la seconda quota per il 2015**

RELAZIONE

Nonostante l'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES)¹, la nuova procedura per i contributi degli Stati membri (articoli 21-24 del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo²) si applicherà solo a partire dalla prima quota del 2016. A norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2015/323, la procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 21 a 24 dello stesso si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno n+2³, a condizione che l'accordo interno dell'11° FES entri in vigore dopo l'anno n (1° marzo 2015 = n+1); questo implica che gli articoli in questione si applicheranno per l'anno n+2 (1^a richiesta di contributi 2016). Fino a tale data la Commissione fa ancora riferimento al regolamento finanziario del 10° FES⁴ per tutti i casi inerenti ai contributi degli Stati membri contemplati dagli articoli in questione.

L'accordo interno e il regolamento finanziario del 10° FES⁵ prevedono una procedura per la richiesta dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. A norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo⁶, la presente proposta riguarda

– l'importo della seconda quota del contributo per il 2015.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 10° FES⁷, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario per il 10° FES⁸, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES⁹, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES per la Commissione e per la BEI.

¹ 11° FES: Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013).

² Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo.

³ GU L 58 del 3.3.2015, pag. 38 - Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, articolo 63: "*La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 21 a 24 del presente regolamento si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno n+2, a condizione che l'accordo interno entri in vigore tra il 1° ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno n+1*".

⁴ Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (GU L 78 del 19.3.2008).

⁵ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 16. Sezione 1 *Messa a disposizione delle risorse FES*.

⁶ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 16: "*La Commissione presenta una proposta entro il 15 giugno dell'anno n+1*".

⁷ Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 10° FES (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 17).

⁸ Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 10° FES (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 32).

⁹ Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 10° FES (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 17).

A norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 10° FES¹⁰, il Consiglio deve decidere sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri devono versare la seconda quota entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario per il 10° FES¹¹ stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 10° FES (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 16).

¹¹ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 17.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2015, compresa la seconda quota per il 2015

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo¹², in particolare l'articolo 63 sull'inizio della procedura relativa ai contributi,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e per il periodo 2014-2020¹³ in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE¹⁴ (di seguito "accordo interno"), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (di seguito "regolamento finanziario del 10° FES")¹⁵, in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES¹⁶, la Commissione presenta entro il 15 giugno una proposta contenente: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2015; b) l'importo annuale del contributo per il 2015 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno del 10° FES, l'importo annuale dovesse discostarsene.
- (2) Il 29 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione¹⁷ che ripartisce così il contributo degli Stati membri al FES per il 2015: 3 400 000 000 EUR per la Commissione e 200 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI).
- (3) In conformità con l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno del 10° FES, qualora i contributi dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES, la Commissione presenta

¹² GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

¹³ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

¹⁴ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

¹⁵ GU L 78 del 19.3.2008, modificato da ultimo con decisione del Consiglio pubblicata nella GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

¹⁶ Decisione 2008/215/CE (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1).

¹⁷ Documento del Consiglio 14563/14.

una proposta al Consiglio per modificare l'importo di tali contributi entro il massimale già deciso. Poiché nel 2014 sono stati effettuati pagamenti supplementari rispetto al previsto per un importo di 132 000 000 EUR e dato il tasso bassissimo di impegni per il 2014 nell'ambito del meccanismo di transizione, la Commissione ritiene giustificato ridurre di 200 000 000 EUR la propria richiesta. Di conseguenza, è opportuno fissare a 3 200 000 000 EUR, anziché a 3 400 000 000 EUR, l'importo riveduto dei contributi degli Stati membri al FES per il 2015 assegnati alla Commissione.

- (4) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES¹⁸, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (5) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES¹⁹, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Pertanto la richiesta di fondi a titolo del 10° FES per la BEI andrebbe presentata sulla base dell'articolo 58, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2015 è fissato a 3 400 000 000 EUR (3 200 000 000 EUR per la Commissione e 200 000 000 EUR per la BEI).

Articolo 2

I contributi al FES che i singoli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a copertura della seconda quota per il 2015 sono riportati nella tabella in allegato.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁸ Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 10° FES (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 32).

¹⁹ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 17: "*Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES*".